

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018

677/2018/R/EEL

PERDITE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA E AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA DISCIPLINA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1046^a del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 377/2015/R/eel, l'Autorità ha innovato il meccanismo di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di distribuzione a valere dalla perequazione delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione relativa all'anno 2015 e per il successivo triennio 2016-2018;

- il nuovo regime prevede la distinzione tra fattori di perdita standard per le perdite tecniche e fattori di perdita standard per le perdite commerciali: i primi sono di regola applicati in media nazionale ai sensi della Tabella 9 del TIV, fatta salva la possibilità per le imprese di distribuzione di richiederne preventivamente l'applicazione per ambito di concentrazione della popolazione (alta, media e bassa) ai sensi delle Tabelle 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV, mentre i secondi sono definiti e applicati a livello di macrozona ai sensi della Tabella 10 del TIV;
- la deliberazione 377/2015/R/eel ha anche previsto, a valere dalla perequazione relativa all'anno di competenza 2016, un percorso temporale di efficientamento su base triennale ai sensi dell'articolo 26 del TIV, per responsabilizzare le imprese di distribuzione al contenimento delle perdite di natura commerciale; tale percorso si sostanzia nella riduzione annuale dei valori dei fattori standard relativi alle perdite commerciali secondo i tassi annui di variazione differenziati per macrozona di cui alla Tabella 11 del TIV;
- le imprese di distribuzione possono, tuttavia, al termine del triennio, presentare istanza al fine di attenuare la suddetta riduzione, evidenziando gli interventi messi in atto per contrastare, in particolare, il fenomeno dei prelievi fraudolenti di energia elettrica, nonché per contenere gli ulteriori fattori che contribuiscono a determinare le perdite commerciali, quali gli errori di misurazione;
- ai sensi dell'articolo 3.1, della deliberazione 377/2015/R/eel, inoltre, tutti i fattori di perdita standard sopra richiamati da applicare alle imprese di distribuzione per finalità perequative possono essere rivisti, dopo il quadriennio 2015-2018, in considerazione dello sviluppo della generazione distribuita, degli effetti derivanti dal processo di contenimento delle perdite commerciali e di eventuali ulteriori affinamenti metodologici che dovessero rivelarsi opportuni in esito al medesimo periodo di prima applicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 377/2015/R/eel, l'Autorità ha anche aggiornato ai fini del *settlement*, a valere dal 1 gennaio 2016 e prevedendone l'invarianza per un triennio, i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS, confermando la definizione di coefficienti uniformi a livello nazionale;
- ai sensi dell'articolo 3.2, della deliberazione 377/2015/R/eel, anche i suddetti fattori di perdita standard possono essere rivisti, al termine del triennio 2016-2018, in coerenza con l'eventuale affinamento del meccanismo di perequazione delle perdite, di cui all'articolo 3.1, dello stesso provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto legge 91/18, in fase di conversione in legge, ha fissato, a far data dal 1 luglio 2020, la rimozione dei servizi di tutela di prezzo e, conseguentemente, dei meccanismi di perequazione che sono parte integrante delle condizioni economiche di vendita relative al servizio di maggior tutela per la fornitura dell'energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete avente, in particolare, le seguenti finalità:
 - i. valutare ed eventualmente aggiornare con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i fattori di perdita standard di cui alla Tabella 4 del TIS, da applicare ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti, tenendo conto dell'evoluzione sia delle perdite tecniche, anche a seguito dello sviluppo della generazione distribuita, sia delle perdite commerciali;
 - ii. valutare ed eventualmente rivedere a valere dalla perequazione relativa all'anno 2019, sia la definizione sia la metodologia di applicazione dei fattori di perdita standard alle imprese di distribuzione per finalità perequative, in considerazione dello sviluppo della generazione distribuita e degli effetti derivanti dalle azioni volte al contenimento delle perdite commerciali (tenendo conto, in particolare, delle attività di contrasto dei prelievi fraudolenti di energia elettrica messe in atto dalle imprese di distribuzione), dando seguito a quanto indicato dall'articolo 3.1 della deliberazione 377/2015/R/eel e mantenendo la coerenza quantitativa con i fattori di perdita standard definiti in media nazionale ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento;
 - iii. valutare le eventuali modifiche da apportare al meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti elettriche di distribuzione in vista della rimozione dei servizi di tutela di prezzo prevista per il 1 luglio 2020 dal decreto legge 91/18;
- nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto precedente, confermare i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS per l'anno 2019

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete avente, in particolare, le seguenti finalità:

- i. valutare, ed eventualmente aggiornare con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i fattori di perdita standard di cui alla Tabella 4 del TIS, da applicare ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti, tenendo conto dell'evoluzione sia delle perdite tecniche, anche a seguito dello sviluppo della generazione distribuita, sia delle perdite commerciali;
 - ii. valutare, ed eventualmente rivedere a valere dalla perequazione relativa all'anno 2019, sia la definizione sia la metodologia di applicazione dei fattori di perdita standard alle imprese di distribuzione per finalità perequative, in considerazione dello sviluppo della generazione distribuita e degli effetti derivanti dalle azioni volte al contenimento delle perdite commerciali (tenendo conto, in particolare, delle attività di contrasto dei prelievi fraudolenti di energia elettrica messe in atto dalle imprese di distribuzione), dando seguito a quanto indicato dall'articolo 3.1 della deliberazione 377/2015/R/eel e mantenendo la coerenza quantitativa con i fattori di perdita standard definiti in media nazionale ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento;
 - iii. valutare le eventuali modifiche da apportare al meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti elettriche di distribuzione in vista della rimozione dei servizi di tutela di prezzo prevista per il 1 luglio 2020 dal decreto legge 91/18;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto precedente al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale con il supporto del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia per gli aspetti di competenza;
 3. di prevedere che il medesimo procedimento si concluda entro il 30 settembre 2019;
 4. di confermare, nelle more della conclusione del procedimento di cui ai punti precedenti, i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS per l'anno 2019;
 5. di notificare il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini